

**Allegato "A" al repertorio numero 70638/32402
notaio Antonino Ferrara**

STATUTO
"FONDAZIONE VISITATRICI PER LA MATERNITA'
ADA BOLCHINI DELL'ACQUA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1) COSTITUZIONE

È costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE VISITATRICI PER LA MATERNITA' ADA BOLCHINI DELL'ACQUA - ENTE DEL TERZO SETTORE"**.

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata **"FONDAZIONE ABD ETS"**.

La Fondazione ha sede legale in Milano.

La sua durata è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Garanti, Benemeriti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Art. 2) SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, offrendo assistenza sociale e socio sanitaria alle madri, che versano in condizioni di disagio e/o di bisogno, ed in particolare a quelle i cui bambini sono ricoverati in strutture sanitarie per necessità mediche, nonché ai bambini stessi.

La Fondazione ha come obiettivo principale il sostegno della maternità che si esplica attraverso:

- l'accoglienza gratuita nelle proprie case delle madri i cui bambini sono ricoverati in strutture sanitarie, nonché l'assistenza morale e materiale;
- l'assistenza morale e materiale anche nelle strutture sanitarie ai soggetti sopra menzionati.

Art. 2bis) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione svolge in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale

temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:

1) promuovere, anche mediante eventi e/o presentazioni, progetti volti a favorire una maternità consapevole con attenzione alle situazioni di disagio e di difficoltà;

2) raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o esteri, che operino nel settore di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;

3) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

4) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3) ATTIVITÀ DIVERSE

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 2bis, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Art. 4) FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di dotazione della Fondazione è quella parte di patrimonio che per volontà del soggetto conferente, per espressa destinazione da parte dei competenti organi della Fondazione ovvero per legge è intangibile ed indisponibile. Di detto fondo possono essere utilizzati unicamente le rendite e/o i frutti civili.

Art. 5) FONDO DI GESTIONE

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al perseguimento delle finalità nonché allo svolgimento della propria attività:

a) dai proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse della Fondazione;

b) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Garanti e dai Benemeriti;

c) da altri contributi pubblici e privati;

d) da donazioni e lasciti testamentari

e) dalle rendite patrimoniali;

f) dall'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida come per legge.

La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini del perseguire lo scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 bis.

La Fondazione potrà istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

Art. 6) ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Comitato dei Garanti approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il mese di aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Presidente documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3 del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Comitato dei Garanti approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

Art. 7) LIBRI OBBLIGATORI

La Fondazione deve tenere:

- a) il libro dei Garanti e dei Benemeriti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Garanti;
- c) il libro delle determinazioni del Presidente;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I Garanti, i Benemeriti e tutti i membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, secondo le modalità stabilite dal Presidente.

La Fondazione deve tenere inoltre il registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8) GARANTI

Sono Garanti della Fondazione i rappresentanti degli interessi originari nonché coloro nominati successivamente tali ai sensi del secondo comma che segue.

Qualora un Garante non voglia o non possa proseguire nella qualifica, i Garanti superstiti procederanno con deliberazione comune adottata all'unanimità all'individuazione del soggetto destinato a succedere al Garante decaduto nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto, di modo che il numero dei Garanti sia sempre pari a sei.

Art. 9) BENEMERITI

Possono ottenere la qualifica di Benemeriti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Presidente ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Presidente potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Benemeriti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Benemeriti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Benemerito dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

I Benemeriti sono ammessi con determina del Presidente.

I Benemeriti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto.

Art. 10) VOLONTARI

La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemme-

no dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite anche annualmente dal Presidente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è volontario o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario chi occasionalmente coadiuvi gli organi della Fondazione nello svolgimento delle loro funzioni.

Il tutto nei limiti e in rispetto a quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs 117/2017.

Art. 11) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato dei Garanti;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Non può essere nominato membro degli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione.

Le cariche di Presidente nonché di componente dell'Organo di Controllo possono essere retribuite, nella misura indicata dal Comitato dei Garanti, il tutto nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12) COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti è composto dai Garanti della Fondazione. Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Comitato, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità per la Fondazione.

Il Comitato dei Garanti è luogo istituzionale di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative e valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della stessa.

Il Comitato dei Garanti approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, predisposti dal Presidente;
- nominare, anche fra soggetti esterni, il Presidente della Fondazione;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Benemerito e procedere alla relativa nomina, su proposta del Presidente;
- nominare l'Organo di Controllo;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento, alla trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Art. 12bis) COMITATO DEI GARANTI: Convocazioni e quorum

Il Comitato dei Garanti è convocato dal Presidente di propria iniziativa o

su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza: in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo (che può essere presso la sede della Fondazione o in altro luogo stabilito nell'avviso di convocazione purché in Italia), il giorno e l'ora, esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di due terzi dei membri.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei membri.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; fanno eccezione a quanto sopra l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del suo patrimonio che debbono essere deliberate con la maggioranza di due terzi del Comitato dei Garanti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Comitato è redatto verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato dei Garanti si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 13) PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Comitato dei Garanti, anche fra soggetti esterni alla Fondazione, e resta in carica sino a revoca.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente è amministratore unico della Fondazione, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione in ossequio alle finalità della medesima e provvede alla gestione della Fondazione. In particolare, provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, da presentare al Comitato dei Garanti;
- predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, da presenta-

re al Comitato dei Garanti per l'approvazione;

- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- istituire Comitati e/o Commissioni consultivi, stabilendone compiti, numero dei membri e modalità di funzionamento;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14) Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

Il Comitato dei Garanti nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carico per 5 (cinque) esercizi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Comitato dei Garanti provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Detta a nomina è altresì dell'obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 5 del presente statuto.

Art. 15) SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Comitato dei Garanti, che individua anche il liquidatore ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to

Francesco Paolo Oldo Poschi Meuron

Antonino Ferrara (sigillo)